

IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

RILEVANZA

Per illegittimità

Art. 6, l. 604/1966

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

Per nullità

Art. 4, l. 604/1966 - art. 15 e 18, l. 300/1970 - art. 1418 c.c.

Può essere impugnato senza alcun limite di tempo, secondo le regole generali civilistiche.